

Questioni pregiudiziali

- 1) Se disposizioni di diritto nazionale che prevedono condizioni per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente nel territorio di uno Stato membro rientrino nell'ambito di applicazione della clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, concluso, approvato e confermato, a nome di quest'ultima dalla decisione n. 64/732/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, del 23 dicembre 1963.
- 2) In caso affermativo, se un inasprimento delle condizioni temporali per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente in uno Stato membro (vale a dire l'inasprimento dei requisiti minimi richiesti per la durata del previo soggiorno e della previa occupazione di uno straniero nello Stato membro) possa essere considerato idoneo a favorire il successo dell'integrazione di cittadini di paesi terzi.

⁽¹⁾ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

⁽²⁾ GU 1977, L 361, pag. 44.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 15 giugno 2023 — Guldbrev AB / Konsumentombudsmannen

(Causa C-379/23, Guldbrev)

(2023/C 296/25)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Guldbrev AB

Resistente: Konsumentombudsmannen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la valutazione e l'acquisto di oro da consumatori costituisca un prodotto (prodotto combinato) ai sensi dell'articolo 2, lettere c), d) e i), della direttiva 2005/29/UE ⁽¹⁾, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, in una situazione come quella in esame dinanzi al giudice nazionale.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la valutazione dell'oro nella situazione in esame dinanzi al giudice nazionale costituisca un prodotto ai sensi della direttiva.

⁽¹⁾ GU 2005, L 149, pag. 22.

Impugnazione proposta il 5 luglio 2023 dal Garante europeo della protezione dei dati avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, sezione ampliata) del 26 aprile 2023, causa T-557/20, Comitato di risoluzione unico / Garante europeo della protezione dei dati

(Causa C-557/20 P)

(2023/C 296/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: D. Nardi, T. Zerdick, P. Candellier, X. Lareo, G. Devin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata;
- statuire definitivamente sulla controversia;
- condannare il CRU alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo: erronea interpretazione dell'articolo 3, punti 1 e 6, del regolamento 2018/1725 ⁽¹⁾ come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per aver richiesto al GEPD di accertare se le informazioni controverse fossero dati personali, assumendo la prospettiva del destinatario, e omettendo di prendere in considerazione la nozione di pseudonimizzazione.

Secondo motivo: erronea interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725, per aver omesso di prendere in considerazione il principio di responsabilizzazione e aver ritenuto che il GEPD dovesse provare che il CRO aveva effettivamente anonimizzato i dati personali che stava trattando.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).
